

ALLEGATO 2

Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di AIA di competenza statale

1. Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro prescrittivo

Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticità nella fase di attuazione della prescrizione da parte del gestore e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'Autorità di Controllo (ISPRA), è necessario che il quadro prescrittivo sia predisposto secondo i seguenti principi generali:

1. il quadro prescrittivo è articolato per "aspetto ambientale" (ad. es. emissioni convogliate in atmosfera, emissioni diffuse in atmosfera, scarichi idrici, suolo, rumore, rifiuti, odori, etc...), raggruppando le prescrizioni relative al medesimo aspetto;
2. il quadro prescrittivo contiene, oltre alle disposizioni sul normale esercizio, anche le disposizioni su situazioni di esercizio non normale (art. 29-sexies, comma 7, del D.Lgs. 152/06);
3. il quadro prescrittivo complessivo non contiene sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni;
4. le prescrizioni sono numerate da 1 a "n" (nel caso di sottopunti nella prescrizione, si utilizzano le lettere a, b, c, ecc.);
5. ove una prescrizione debba essere attuata per gradi, i tempi di attuazione complessivi non superano la durata dell'autorizzazione;
6. la prescrizione indica chiaramente le tempistiche, individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione (vedi paragrafo 2);
7. l'eventuale prescrizione di adeguamenti indica chiaramente le azioni da svolgere e le relative modalità e tempi di attuazione, o in alternativa (ad esempio, nel caso in cui indicare le azioni imporrebbe l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, in violazione dell'articolo 29-sexies, comma 4, del D.Lgs. 152/06) le prestazioni da raggiungere ed i tempi entro cui esse devono essere garantite;
8. eventuali prescrizioni inerenti l'adeguamento della funzionalità dell'installazione, entro tempi definiti, a determinati requisiti, sono chiaramente individuate e evidenziate, al fine di rendere agevole l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9, secondo periodo del D.lgs. 152/06;

9. le prescrizioni non prevedono, in genere, adempimenti (quali l'approvazione di accordi o intese) a carico di soggetti diversi da gestore e Autorità di controllo
10. le eventuali modalità di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni trovano collocazione nella parte di parere che precede l'illustrazione del quadro prescrittivo, tipicamente in un paragrafo di "conclusioni";
11. le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non sono riportate nel quadro prescrittivo, ma sono piuttosto argomentate nel corpo del parere, tipicamente in un paragrafo di "conclusioni" che precede il quadro prescrittivo;
12. gli adempimenti *ope legis*, ove necessari a motivare gli esiti istruttori, sono richiamati nel corpo del parere (tipicamente nel paragrafo "conclusioni", assieme alle altre motivazioni), ma non sono riportati nel quadro prescrittivo, se non nelle tabelle in cui sono fissati i limiti di emissione autorizzati (per gli opportuni confronti previsti dall'articolo 2, commi 4 e 6, della presente direttiva);
13. nel caso in cui adempimenti, cui comunque il gestore (alla data di emanazione dell'AIA) sarebbe obbligato *ope legis*, sono espressamente riportati e ribaditi nel quadro prescrittivo, si intende che l'istruttoria ha evidenziato l'opportunità di fissarli espressamente quali condizioni dell'AIA, assoggettandoli pertanto al regime dei controlli e sanzionatorio proprio della normativa IPPC (ai sensi dell'articolo 29-*quatuordecies*, comma 14, del D.Lgs. 152/06) e mantenendone la vigenza anche in caso di eventuali future modifiche alle norme primarie che altrimenti li rimuoverebbero;
14. per quanto attiene specificamente la fissazione di valori limite di emissione in atmosfera di diossine e furani, alla luce dei tipici contenuti delle autorizzazioni già emanate, si raccomanda comunque di non fare riferimento ai flussi di massa e di concentrazione di cui all'Allegato I, Parte II, punto 1.2, alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in quanto non rappresentativi dei reali effetti delle emissioni, preferendo piuttosto riferimenti in termini di tossicità equivalente, applicando ad esempio i criteri di determinazione di cui all'Allegato 1, al Titolo III-bis, alla Parte Quarta, del D.lgs. 152/06;
15. nel quadro prescrittivo sono utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci, il riferimento ad atti che ancora non producono (o non producono più) effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di AIA non è ammesso;
16. nel parere eventuali richieste di approfondimenti del quadro conoscitivo oggetto dell'istanza (e delle relative integrazioni) da effettuare in tempi successivi al rilascio dell'AIA devono essere adeguatamente motivate, riportare chiaramente i tempi in cui acquisire tali elementi e le prevedibili successive azioni;
17. in particolare ove in sede istruttoria si rilevi la necessità di acquisire esiti di campagne di monitoraggio conoscitivo, studi di fattibilità o progetti di interventi entro determinate date successive al rilascio dell'AIA, dovrà essere chiarito se il provvedimento deve già prevedere senz'altro (alla ricezione di tali elementi) l'avvio in merito di un procedimento di riesame (evidenziandone le motivazioni), ovvero se tali elementi saranno semplicemente messi a disposizione del pubblico e delle amministrazioni competenti in materia ambientale e sanitaria, ferma restando, per tali amministrazioni, la possibilità di richiedere su tale base un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del D.lgs. 152/06;
18. richieste di approfondimenti che comportano, da parte del gestore, la produzione o la raccolta di informazioni ambientali, in particolare sullo stato dell'ambiente fuori dal sito dell'installazione, di regola non sono ammesse, perché non relative al funzionamento dell'installazione.

2. Terminologia di riferimento

Nella predisposizione dei quadri prescrittivi è necessario utilizzare un linguaggio comune e condiviso. Nelle tabelle che seguono sono riportate le terminologie da utilizzare per la descrizione della macrofase (Tabella 1) e della fase (Tabella 2).

TABELLA 1 – MACROFASI

N.	MACROFASE	DESCRIZIONE
1	ADEGUAMENTO	Periodo che include le fasi di realizzazione degli interventi progettati o prescritti
2	A REGIME	Periodo di funzionamento dell'installazione al termine degli adeguamenti progettati o prescritti
3	CESSAZIONE ATTIVITA'	Periodo che include le fasi prodromiche alla cessazione di attività e quelle di messa in sicurezza (prescritte ex art. 29- <i>sexies</i> , comma 7, del D.Lgs. 152/06)
4	RESTITUZIONE SITO	Periodo che include le fasi in cui, a attività cessate, si effettua il rilievo dello stato del sito e eventualmente il suo ripristino e risanamento

TABELLA 2 – MACROFASI e FASI

		N.	FASE	DESCRIZIONE
			Fase propedeutica alla vigenza dell'AIA	L'AIA si applica all'installazione dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, del D.Lgs, 152/06. Nelle more, fino alla scadenza indicata per presentare tale comunicazione, vige la precedente autorizzazione, che poi essa cessa di avere efficacia.
MACROFASI	ADEGUAMENTO	1	Realizzazione degli interventi proposti dal gestore e approvati	Fase in cui sono realizzati e collaudati gli interventi di adeguamento descritti nella scheda C dell'istanza ed approvati nell'AIA, secondo le tempistiche ivi definite.
		2	Realizzazione degli interventi prescritti e descritti nell'AIA	Fase in cui sono realizzati e collaudati gli interventi di adeguamento descritti nell'AIA non corrispondenti a quelli della scheda C dell'istanza (anche solo per tempistica), secondo le tempistiche specificate nell'AIA.
		3	Realizzazione di interventi previsti nell'AIA, ma non descritti in dettaglio	Fase in cui sono progettati, realizzati e collaudati gli interventi di adeguamento necessari a dare attuazione a specifiche prescrizioni AIA nei tempi ivi fissati. Sono interventi non descritti in dettaglio nell'AIA cui si applica l'art. 29- <i>sexies</i> , comma 9, secondo paragrafo, del D.Lgs. 152/06
	A REGIME	4	Fase di esercizio	Esercizio dell'installazione nell'assetto funzionale definitivo

	N.	FASE	DESCRIZIONE
	5	Presentazione ulteriori studi e progetti	Fase in cui sono acquisiti ulteriori elementi istruttori prescritti nell'AIA entro date ivi fissate, in genere al fine di avviare su tali basi specifici riesami
CESSAZIONE ATTIVITA'	6	Fasi prodromiche alla cessazione di attività	Fase in cui l'installazione non funziona a regime per consentire la cessazione di una o più attività in condizioni di sicurezza. In tale fase i gestori elaborano e presentano il progetto della dismissione.
	7	Fase di bonifica impianti	Fase in cui sono realizzate la messa in sicurezza, la protezione passiva, la pulizia e la bonifica delle apparecchiature non più in esercizio
	8	Gestione sito ad attività cessate	Gestione dell'installazione in cui tutte o parte delle attività autorizzate a regime hanno cessato l'esercizio. Tale fase spesso interessa installazioni che non svolgono più attività soggette ad AIA (statale) e si protrae per il tempo strettamente necessario all'ottenimento delle altre autorizzazioni necessarie a gestire in sicurezza il sito.
RESTITUZIONE SITO	9	Aggiornamento relazione riferimento	Fase in cui si effettua il rilievo dello stato del sito ad attività cessate, con riferimento alla contaminazione da sostanze pericolose pertinenti.
	10	Ripristino	Fase in cui si effettuano gli eventuali interventi di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento
	11	Risanamento	Fase in cui si effettuano gli eventuali ulteriori interventi necessari per far cessare rischi significativi per la salute umana o per l'ambiente determinati dalla contaminazione da sostanze pericolose pertinenti del sito